


Roma, 17 / 9 / 2019



Federmaco
Federazione Italiana
dei Materiali di Base per le Costruzioni

Stesura

Contratto collettivo nazionale di lavoro

24 novembre 2015 29 maggio 2019

per i dipendenti dalle Aziende esercenti la produzione del cemento, della calce e suoi derivati, del gesso e relativi manufatti, delle malte e dei materiali di base per le costruzioni nonché la produzione promiscua di cemento, calce, gesso e malte

- Federmaco Federazione Italiana dei Materiali di Base per le Costruzioni

Sergio Selvi per *FNIM* *M. Rossi*

- Feneal - Uil

Chiara Telli

- Filca - Cisl


Pietro Sestini

- Fillea - Cgil

Gianfranco Rossi

DISCIPLINA COMUNE

Art. 21	Periodo di prova	pagina	36
Art. 22	Assunzione – Documenti	»	37
Art. 23	Assunzione delle donne e dei fanciulli <i>inserito nell'art. 61 Benessere organizzativo</i>	»	38
Art. 24	Visita medica e accertamenti sanitari	»	38
Art. 25	Apprendistato professionalizzante	»	38
Art. 26	Contratto di inserimento <i>articolo soppresso</i>	»	60
Art. 27	Contratto di lavoro a tempo determinato	»	61
Art. 28	Lavoro a tempo parziale	»	63
Art. 29	Classificazione del personale	»	65
Art. 30	Passaggi di categoria	»	74
Art. 31	Mutamento di mansioni	»	75
Art. 32	Mansioni promiscue	»	76
Art. 33	Orario di lavoro	»	76
Art. 34	Lavoro a turni	»	80
Art. 35	Addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia	»	83
Art. 36	Interruzione di lavoro e recuperi	»	84
Art. 37	Riduzione di lavoro	»	85
Art. 38	Assenze e permessi	»	86
Art. 39	Congedi	»	86
Art. 40	Aspettativa	»	89
Art. 41	Interruzioni di anzianità	»	90
Art. 42	Determinazione quote orarie	»	90
Art. 43	Corresponsione delle competenze	»	90
Art. 44	Aumenti retributivi e nuovi minimi tabellari contrattuali mensili	»	91
Art. 45	Indennità di contingenza – EDR	»	93
Art. 46	Ferie	»	94
Art. 47	Giorni festivi	»	95
Art. 48	Aumenti periodici di anzianità	»	96
Art. 49	Tredicesima mensilità o gratifica natalizia	»	97
Art. 50	Trattamento di fine rapporto	»	98
Art. 51	Premio di risultato	»	99
Art. 51 bis	Elemento di garanzia retributiva	»	101
Art. 52	Mensa	»	102
Art. 53	Congedo matrimoniale	»	103
Art. 54	Indennità di testimonianza	»	103
Art. 54 bis	Assistenza legale	»	104
Art. 55	Malattia e infortunio non sul lavoro	»	104
Art. 56	Infortunio sul lavoro e malattia professionale	»	107
Art. 57	Richiamo alle armi	»	109
Art. 58	Tutela delle lavoratrici madri maternità e paternità	»	109
Art. 59	Trasferimenti	»	109
Art. 60	Lavoratori studenti – Diritto allo studio	»	111
Art. 61	Previdenza complementare Benessere organizzativo	»	115
Art. 62	Assistenza sanitaria integrativa <i>inserito nell'art. 61 Benessere organizzativo</i>	»	116


 A collection of handwritten signatures and initials in black ink, located at the bottom of the page. Some are large and stylized, while others are smaller and more legible.

- Previdenza Complementare

La contribuzione a Concreto, "Fondo nazionale pensione complementare a capitalizzazione per i lavoratori dell'industria del cemento, della calce e suoi derivati, del gesso e relativi manufatti, delle malte e dei materiali di base per le costruzioni", istituito con l'Accordo 27 gennaio 1999 tra Federmaco e Feneal - Uil, Filca - Cisl e Fillea - Cgil e costituito con atto notarile in data 19 maggio 1999, è così ripartita a partire dal ~~1° marzo 2008~~ 1° luglio 2017:

- aliquota contributiva a carico dell'Azienda: 1,90% della retribuzione utile per il calcolo del TFR;
- aliquota contributiva a carico del lavoratore: 1,40% della retribuzione utile per il calcolo del TFR;
- 100% dell'accantonamento TFR annualmente maturato nell'anno, per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993;
- 40% dell'accantonamento TFR annualmente maturato nell'anno, per gli altri lavoratori.

~~Le aliquote contributive paritetiche a carico dell'Azienda e del lavoratore sono fissate nell'1,20% della retribuzione utile per il calcolo del TFR;~~

~~A partire dal 1° luglio 2011, le aliquote contributive paritetiche a carico dell'Azienda e del lavoratore sono fissate in ragione dell'1,30% della retribuzione utile per il calcolo del TFR.~~

~~A partire dal 1° luglio 2012, le aliquote contributive paritetiche a carico dell'Azienda e del lavoratore sono fissate in ragione dell'1,40% della retribuzione utile per il calcolo del TFR.~~

~~A partire dal 1° gennaio 2014, l'aliquota contributiva a carico dell'Azienda è fissata in ragione dell'1,50% della retribuzione utile per il calcolo del TFR.~~

~~A partire dal 1° dicembre 2015, l'aliquota contributiva a carico dell'Azienda è fissata in ragione dell'1,70% della retribuzione utile per il calcolo del TFR.~~

~~A partire dal 1° luglio 2016, l'aliquota contributiva a carico dell'Azienda è fissata in ragione dell'1,80% della retribuzione utile per il calcolo del TFR.~~

~~A partire dal 1° luglio 2017, l'aliquota contributiva a carico dell'Azienda è fissata in ragione dell'1,90% della retribuzione utile per il calcolo del TFR.~~

Con decorrenza 1° luglio 2020, i lavoratori ai quali si applica il presente ccnl e che non risultino iscritti al Fondo Concreto - o ad altro Fondo di Previdenza Complementare al quale il datore di lavoro versi contribuzione, o sia stato richiesto di accantonare quote di TFR - saranno obbligatoriamente iscritti al Fondo Concreto (comparto Garantito) con un contributo fisso mensile pari a euro 5,00 a carico dell'Azienda, salvo espressa volontà contraria da parte del lavoratore da manifestarsi entro trenta giorni dall'avvenuta adesione.

I suddetti lavoratori, al momento in cui attiveranno a proprio carico la quota ordinaria di contribuzione nonché la quota di TFR prevista dalle Fonti Istitutive del Fondo Concreto, avranno diritto alla quota contributiva a carico dell'Azienda in sostituzione del contributo fisso mensile sopra citato.


Le Parti convengono che il contributo fisso mensile di euro 5,00 a carico dell'Azienda è introdotto in via sperimentale e sarà oggetto di verifica alla scadenza del presente ccnl.

In caso di adesione da parte del lavoratore ad altra forma di previdenza, il diritto al contributo fisso mensile di euro 5,00 a carico dell'Azienda decade dal momento dell'adesione stessa.

Con decorrenza dal 1° luglio 2020, l'aliquota contributiva a carico dell'Azienda è fissata incrementata in ragione dello 0,15% della retribuzione utile per il calcolo del TFR e, pertanto, sarà pari al 2,05% della retribuzione utile per il calcolo del TFR.

Con decorrenza dal 1° luglio 2021, l'aliquota contributiva a carico dell'Azienda è fissata incrementata in ragione dello 0,15% della retribuzione utile per il calcolo del TFR e, pertanto, sarà pari al 2,20% della retribuzione utile per il calcolo del TFR.

~~Resta inteso che~~ L'aliquota contributiva a carico del lavoratore, rimane fissata all'1,40% della retribuzione utile per il calcolo del TFR.



~~A partire dal 1° marzo 2008,~~ La quota di iscrizione, ~~pari a~~ di euro 12,91 e dovuta "una tantum" dai lavoratori che si iscrivono a Concreto, è ~~posta~~ a carico dell'Azienda di riferimento.

Le contribuzioni volontarie versate dai lavoratori continueranno a essere calcolate sulla retribuzione commisurata al valore del minimo tabellare, ex indennità di contingenza, EDR e indennità di funzione quadri di spettanza di ciascun lavoratore, fermo restando che la materia, di competenza del Consiglio di Amministrazione di Concreto, sarà portata all'esame del predetto Consiglio.

Le modifiche delle misure della contribuzione minima obbligatoria sono stabilite dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

~~Al fine di favorire la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori,~~ Ai lavoratori ~~membri~~ **componenti** dell'Assemblea di Concreto, le Aziende assicureranno un permesso retribuito individuale di 8 ore per la partecipazione all'Assemblea stessa nonché, a titolo di rimborso spese, il corrispettivo del biglietto di viaggio andata e ritorno in seconda classe in treno. Per i componenti dell'Assemblea provenienti dalle isole sarà riconosciuta la combinazione nave/treno in seconda classe **ovvero volo aereo low cost**. L'avvenuta partecipazione e la durata della riunione sono documentate dagli Organi di Concreto.

Le Parti confermano che l'obbligo per l'Azienda del versamento della contribuzione prevista dal ccnl è dovuto esclusivamente a favore dei lavoratori iscritti a Concreto.

